



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 26 in data 28 marzo 2013

OGGETTO:

Maria La Balestra. Accertamento ICI anno 2005. Sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Impugnazione. Conferma incarico a legale.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*

Il Dirigente

Premesso che:

- con sentenza n. 186/01/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Bari, accogliendo parzialmente l'appello promosso dalla Sig.ra Maria La Balestra avverso la sentenza della C.T.P. , ha rideterminato in €. 70,00 il mq. il valore della particella 1001 e in €. 120,00 il mq. il valore della particella 1000, con riferimento all'accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2005;
- con relazione prot. n. 74746 dell'11/12/2012 il Settore Tributi ha evidenziato nel merito, che l'area fabbricabile di che trattasi rientra nel comparto 18 del vigente P.R.G.C. ed il valore assegnato al suolo, per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, è pari a €. 232,41 come da rispettive deliberazioni consiliari con le quali sono determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
- E' evidente che il pronunciamento di cui all'annualità di imposta 2005 incide necessariamente sulle controversie in essere riferite alle annualità precedenti (2003 e 2004), tuttora pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione nonché su quelle successive. All'uopo, si precisa che anche per l'anno di imposta 2006 pende, presso la C.T.P. di Bari, apposito giudizio per ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per omesso versamento afferente l'area fabbricabile di che trattasi mentre per le annualità successive non risulta eseguito alcun versamento e sono in istruttoria le relative attività accertative;
- Con relazione prot. n. 9240 del 7/02/2013 il Settore Territorio ribadisce che appare corretto applicare al suolo in esame il valore unitario dei suoli liberamente edificabili della sottozona B3, come determinati dal Consiglio Comunale , pari ad €. 232,41 il mq., né, d'altro canto, sarebbe possibile attribuire allo stesso un valore diverso atteso che tale valore è stato applicato a tutti i suoli ricadenti nel medesimo comparto edificatorio per ovvie ragioni di equità contributiva.

Ritenuto di impugnare dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la citata sentenza della C.T. R. n. 186/01/2012 per le seguenti ragioni:

- a) Pur trattandosi della stessa identica materia di contenzioso la sentenza n. 186/01/2012 si è discostata dalle precedenti sentenze della stessa Commissione relative alle annualità 2003 e 2004 in cui aveva dato piena ragione agli accertamenti comunali;
- b) Trattandosi di questioni di principio (caratteristica di fabbricabilità o meno di un terreno), la decisione della Cassazione avrà un'incidenza fondamentale sull'intera materia, con ripercussioni sulla fiscalità locale;
- c) Le annualità in questione hanno importi di tutto rispetto (oltre €. 10.000,00 per ciascun anno), per cui risulta palese l'interesse anche economico a costituirsi dinanzi alla Suprema Corte.

Ritenuto, altresì, di confermare nel patrocinio dell'Ente l'Avv. Bonifacio Francesco Saverio Pansini che rappresenta il Comune di Molfetta negli stessi identici contenziosi promossi dalla Sig.ra La Balestra per le annualità 2003 e 2004 (vedasi le determinazioni dirigenziali n. 53 del 7/06/2012, n. 81 del 29/10/2012 e n. 86 del 28/11/2012).

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito;

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

Determina

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 186/01/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Bari per le motivazioni esplicitate nelle premesse.
2. Di confermare l'incarico di patrocinare e rappresentare l'Ente all'Avv. Bonifacio Francesco Saverio Pansini, con studio in Molfetta, Viale Pio XI n. 15/A.
3. Di demandare al rappresentante legale del Comune la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
4. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
5. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa.
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
(Dott. Pasquale la Forgia)**

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

Dott. Pasquale la Forgia
